



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Aeroporto di Malpensa. PASS4CORE - Centro servizi per l'Autotrasporto Cargo
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii
<i>ID Fascicolo</i>	7666
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 522 del 27 luglio 2022 Parere del Ministero della cultura n. 5743 del 15 febbraio 2022

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 05/09/2022

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 06/09/2022

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 52 del 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il provvedimento direttoriale n. 93180/MATTM del 13 novembre 2020, con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, a conclusione del procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha ritenuto che il progetto "Aeroporto di Malpensa. PASS4CORE - Centro servizi per l'Autotrasporto Cargo" dovesse essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che, relativamente all'Aeroporto di Malpensa, è attualmente in corso una procedura di VIA ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul "Master Plan 2035";

VISTA l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrata con Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata per il medesimo progetto da ENAC con nota n. 126482 del 3 novembre 2021, acquisita al prot. n. 129445/MATTM del 22 novembre 2021, e successivamente perfezionata in data 1 dicembre 2021, con nota assunta al prot. n. 135052/MATTM del 2 dicembre 2021;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa con l'istanza e delle integrazioni fornite nel corso dell'istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 136921/MATTM del 7 dicembre 2021 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, ed ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia e la Regione Piemonte non hanno evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS non è stata integrata dai rappresentanti regionali;

PRESO ATTO che gli interventi previsti in progetto rientrano tra le tipologie di opere di cui al punto 10) "*Opere relative a [...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza*", ed hanno come obiettivo l'ottimizzazione della parte di logistica dell'area Cargo City dell'aeroporto di Malpensa attraverso la realizzazione del Parcheggio denominato "Centro Servizi per l'autotrasporto Cargo";

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenute in opportuna considerazione dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nell'espressione del proprio parere di competenza;

VISTO in particolare il parere n. 5743 del 15 febbraio 2022, assunto al prot. n. 18482/MITE del 15 febbraio 2022, costituito da n. 4 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui il Ministero della cultura ha ritenuto che il progetto "*debba essere assoggettato a VIA. Qualora tuttavia codesta Autorità competente non dovesse pronunciarsi per*

l'assoggettabilità a VIA, si evidenzia quanto di seguito per lo sviluppo delle successive fasi progettuali [...]”;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, e che nell'intorno aeroportuale sono presenti i seguenti siti tutelati:

- ZSC/ZPS IT1150001 – “Valle del Ticino”
- ZSC IT1150008 – “Baraggia di Bellinzago”
- ZPS IT2080301 – “Boschi del Ticino”
- ZSC IT2010010 – “Brughiera del Vigano”
- ZSC IT2010011 – “Paludi di Arsago”
- ZSC IT2010012 – “Brughiera del Dosso”
- ZSC IT2010013 – “Ansa di Castelnovate”
- ZSC IT2010014 – “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”;

CONSIDERATO pertanto, che per i siti sopra elencati è stato effettuato lo studio per la valutazione d'incidenza a livello di *screening*, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

ACQUISITO il parere negativo n. 471 del 26 aprile 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. n. 70824/MITE del 7 giugno 2022;

CONSIDERATO che con detto parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto che *“gli interventi proposti in sé considerati parrebbero non comportare impatti negativi e significativi; tuttavia, una compiuta valutazione ambientale degli interventi proposti non può prescindere, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida sulla valutazione di incidenza 2019, da una valutazione complessiva degli impatti e da una descrizione approfondita delle scelte localizzative anche con riferimento a quanto previsto nel masterplan 2035”;*

VISTA la nota n. 82061 del 5 luglio 2022, assunta al prot. n. 84342/MITE del 6 luglio 2022 con cui ENAC ha trasmesso nuovi elementi utili alla valutazione del progetto;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali n. 522 del 27 luglio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. n. 94595/MITE del 29 luglio 2022, costituito da n. 114 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nell'espressione di detto parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha tenuto conto che la documentazione integrativa fornita da ENAC è *“tesa a dimostrare che le soluzioni alternative proposte per lo sviluppo del Master Plan al 2035 dell'aeroporto di Milano Malpensa, sottoposto a VIA ID 5359, non interferiscono con il centro servizi per l'autotrasporto cargo in oggetto, e che il progetto oggi in esame è stato preso in considerazione all'interno della procedura di VIA del Masterplan, e che viceversa la procedura di*

screening PASS4Core ha tenuto conto anche degli eventuali sviluppi progettuali e degli impatti possibili della prima, e che infine risulta coerente con le previsioni del Piano di Sviluppo”;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 522 del 27 luglio 2022, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS:

- con riferimento ai siti appartenenti alla Rete Natura 2000, ha valutato che *“Le azioni di progetto non comportano potenziali effetti significativi sui siti menzionati e non è necessario che il Proponente proceda alla fase della valutazione appropriata”;*
- ha accertato che *“il Progetto: “Aeroporto di Malpensa. PASS4CORE - Centro servizi per l’Autotrasporto Cargo” non determina potenziali impatti ambientali tali da essere sottoposto al procedimento di VIA, o a valutazione di incidenza”* a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali riportate nel parere stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, e sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dalla Responsabile del procedimento e dal Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, di dover provvedere all’adozione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto “Aeroporto di Malpensa. PASS4CORE - Centro servizi per l’Autotrasporto Cargo”, sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente,

DECRETA

Art. 1 Esito verifica

1. Il progetto “Aeroporto di Malpensa. PASS4CORE - Centro servizi per l’Autotrasporto Cargo” è escluso dalla procedura di VIA ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, e nel rispetto delle riserve e delle indicazioni riportate nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA, n. 522 del 27 luglio 2022.

Art. 2 Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA, n. 522 del 27 luglio 2022.

2. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali poste dal Ministero della cultura con parere n. 5743 del 15 febbraio 2022.

2. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

Verifiche di Ottemperanza

1. Il Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, ed in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati indicati nel parere di competenza.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 5

Disposizioni Finali

1. Il presente provvedimento è comunicato a ENAC, al Ministero della cultura, All'ARPA Lombardia, al Parco Lombardo della Valle del Ticino, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, alla Regione Lombardia e alla Regione Piemonte, le quali provvederanno a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente provvedimento, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, è pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi

giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)